

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, ...
C

Progetto

REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SSE)

Progetto

REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹ (in prosieguo: il “regolamento di base”), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 intende stabilire e mantenere un alto e uniforme livello di sicurezza dell’aviazione civile in Europa. Il regolamento fornisce i mezzi per raggiungere questo e altri obiettivi nel settore della sicurezza dell’aviazione civile.
- (2) Con la sostituzione del regolamento (CE) n. 1592/2002 con il regolamento (CE) n. 216/2008, l’articolo 5 che tratta l’aeronavigabilità è stato ampliato per includere gli elementi di valutazione dell’idoneità operativa nelle regole di attuazione per l’omologazione del tipo.
- (3) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: “l’Agenzia”) ha ritenuto necessario proporre modifiche al regolamento (CE) n. 1702/2003 al fine di permettere all’Agenzia di approvare i dati di idoneità operativa come parte del processo di omologazione.
- (4) I dati di idoneità operativa includeranno elementi obbligatori di formazione per l’abilitazione per tipo del personale di certificazione della manutenzione che formeranno la base per elaborare i corsi di formazione per tipo.
- (5) I requisiti relativi alla creazione di corsi di formazione per l’abilitazione per tipo del personale di certificazione della manutenzione devono essere modificati per fare riferimento ai dati di idoneità operativa.
- (6) Le misure di questo regolamento si basano sul parere emesso dall’Agenzia² in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

¹ GU L 79 del 19.03.08, pag. 1.

² Parere n. 06/2008.

- (7) Le misure di questo regolamento sono conformi al parere³ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (8) Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione dovrebbe quindi essere modificato conformemente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 viene modificato come segue:

1. Il seguente paragrafo 6) viene aggiunto all'articolo 6:
 6. I corsi di formazione per tipo, approvati prima dell'approvazione del programma minimo di formazione per l'abilitazione per tipo del personale di certificazione della manutenzione nei dati di idoneità operativa per il corrispondente tipo conformemente alla parte 21, devono includere gli elementi di formazione obbligatori dei dati di idoneità operativa entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro due anni dall'approvazione dei dati di idoneità operativa, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore.
2. L'allegato III (parte 66) dal regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione viene modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il XXXX.

Per la Commissione
[...]
Il presidente

³ (Da emanare).

ALLEGATO

L'allegato III (parte 66) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione viene modificato come segue:

1. Il paragrafo (a), punto (ii), del capitolo 1 “Generalità” dell’appendice III viene sostituito dal seguente:
 - (ii) Rispetta, eccetto quando permesso dall’addestramento sulle differenze descritto di seguito:
 - gli elementi di addestramento obbligatori per il tipo pertinente così come definito nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità della parte 21 o, se tali elementi non sono disponibili, allo standard descritto al paragrafo 3.1 dell’appendice III, e
 - i criteri di svolgimento delle prove d’esame relative alla formazione per tipo descritti al paragrafo 4.1 dell’appendice III.
2. Il paragrafo (b), punto (ii), del capitolo 1 “Generalità” dell’appendice III viene sostituito dal seguente:
 - (ii) Rispetta, eccetto quando permesso dall’addestramento sulle differenze descritto di seguito:
 - gli elementi di addestramento obbligatori per il tipo pertinente così come definito nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità della parte 21 o, se tali elementi non sono disponibili, allo standard descritto al paragrafo 3.2 dell’appendice III; e
 - i criteri della valutazione relativa alla formazione per tipo descritti al paragrafo 4.2 dell’appendice III.